



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016

composta dai magistrati:

Carlo CHIAPPINELLI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Antonio DI STAZIO	Primo Referendario – relatore;
Elena PAPA	Primo Referendario.

VISTI gli artt. 11, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, ed in particolare l'art. 7, comma 7;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2/DEL/2003 e 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9,10,11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi dei Consigli regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett. g) ed h) relativo alle misure di contenimento della relativa spesa;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013

e contenente il recepimento delle “*Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano*” in *subiecta materia* ai sensi del richiamato decreto legge n. 174/2012;

VISTA la L.R. 11 novembre 2004, n.1, contenente il nuovo Statuto della Regione Lazio, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 22, 24, 25 e 31, concernenti l’autonomia organizzativa e finanziaria del Consiglio regionale;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all’art. 37;

VISTA la L.R. 28 giugno 2013, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione*”;

VISTI il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 62 del 4 luglio 2001, il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione U.P. n. 3 del 29 gennaio 2003, nonché il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 169 del 18 novembre 1981 tutti con le successive modificazioni;

VISTA la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale, di parziale accoglimento delle questioni di costituzionalità concernenti l’art.1, commi 9,10,11 e 12 del richiamato decreto legge n. 174/2012 e relativa legge di conversione;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 34/2016/INPR e 45/2016/FRG adottate nelle Camere di consiglio del 19 febbraio 2016 e del 14 marzo 2016 e contenenti, rispettivamente, le linee di indirizzo per il presente controllo e le richieste di regolarizzazione formulate ai sensi dell’art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio prodotti alla Sezione, nei termini di rito, con deliberazione prot. n. 277/SP/2016 del 29 febbraio 2016;

VISTE le controdeduzioni, le integrazioni documentali e le rettifiche prodotte con nota 7975U del 18.4.2016, introitata a protocollo in pari data dalla Sezione, inoltrata dal Presidente del Consiglio Regionale e, per il suo tramite, dal Presidente del Gruppo consiliare denominato “PDL-Forza Italia”, secondo quanto di rispettiva pertinenza in

ragione delle avanzate richieste istruttorie;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 17 del 30 aprile 2016, con la quale è stata disposta la convocazione dell'odierna Camera di consiglio per le conseguenti decisioni collegiali;

UDITO il magistrato incaricato dell'istruttoria, Antonio Di Stazio, nella qualità di relatore;

RITENUTO e CONSIDERATO in

FATTO e DIRITTO

1. Inquadramento della fattispecie e questioni preliminari di rito.

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 174/2012, sulla regolarità del rendiconto relativo all'intera annualità 2015, prodotto dal Gruppo denominato "PDL-Forza Italia", costituitosi in seno al Consiglio regionale del Lazio fin dall'avvio della X legislatura ed in tale qualità ammesso, secondo la vigente normativa regionale, alla fruizione di contribuzioni pubbliche a carico del bilancio della Regione.

Giova premettere che il predetto rendiconto – pervenuto per il controllo nelle forme e nei termini di cui al richiamato comma 10 (giusta nota n. 277/SP/2016 del 29 febbraio 2016, acquisita in pari data dalla Sezione al n 1807 di protocollo) unitamente a quelli degli altri Gruppi interessati – è stato sottoposto ad esame istruttorio assumendo a parametro la normativa statale e regionale di settore ed i principi contabili di veridicità e correttezza, immanenti al sistema, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012 e dalle unite Linee guida, nonché le regole tecniche fissate per la fisiologica rilevazione dei fatti di gestione che confluiscono nelle grandezze aggregate contabilizzate.

In tale sede, pertanto, è stata data rilevanza non solo alla formale corrispondenza del rendiconto alla modulistica ufficiale ex art. 1, comma 9, del D.L. n.174/2012, ma anche ai requisiti di effettività, tracciabilità ed inerenza delle spese ai fini istituzionali, pure sotto il profilo dell'osservanza delle prescrizioni di divieto fissate dall'art. 1, commi 3 e 6 del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012, conformemente a finalità e caratteri delle verifiche di competenza, come enunciati dalla Corte Costituzionale con la sent. 39/2014 e successivi arresti (sentenze nn. 130 e 263 del 2014, 15, 107, 143 e 235 del 2015) ed in linea con gli indirizzi interpretativi consolidati della giurisprudenza di controllo, anche

di questa Sezione (cfr. Sez. Contr. Lazio del. nn. 33, 35, 83 e 85/2015/FRG nonché, nella stessa direzione, Sez. Contr. Abruzzo, del. n.36/2016/FRG) nonché delle Sezioni Riunite in speciale composizione (vedasi, ex multis, sent. 29/2014, 5,9 e 61/2015/EL), con esclusione di valutazioni estese al merito.

Per le entrate registrate a rendiconto, gli accertamenti hanno riguardato la riconciliabilità con i dati delle chiusure contabili dell'esercizio precedente e con quelli dei mandati emessi nel 2015 a carico del Consiglio regionale, nonché la corretta quantificazione delle spettanze dell'anno, alla luce dei criteri fissati dalla normativa regionale (in particolare, art. 37 della L.R. n. 4/2006 e art. 11 della L.R. 4/2013) e dalle pertinenti deliberazioni attuative. Per le spese, è stata dedicata specifica attenzione alla completezza ed esaustività della documentazione giustificativa, in coerenza con le esigenze informative esposte negli indirizzi preventivi di cui alla deliberazione n. 34/2016/INPR – che qui si richiamano integralmente - aventi la duplice finalità di garantire l'omogeneità delle verifiche affidate a magistrati diversi e di fornire agli interlocutori istituzionali, a scopo di leale collaborazione, indicazioni reputate utili a ottimizzare i tempi procedurali. L'emersa necessità, agli esiti di tale disamina, di acquisire chiarimenti ed integrazioni ha comportato la formulazione di richieste e rilievi, asseverata collegialmente con la deliberazione n. 45/2016/FRG, depositata il 18 marzo 2016 ed in pari data comunicata al Presidente del Consiglio regionale, con assegnazione di trenta giorni per ottemperare e conseguente identica sospensione dei termini per l'emanazione della decisione, in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174/2012.

In siffatto contesto, accedendo al motivato convincimento della significatività sostanziale del ruolo di *“propulsione e di raccordo ...attribuito dalla legge al Presidente del consiglio regionale (anziché al Presidente della Regione, come nella formulazione originaria della disposizione, sostituita in parte qua dalla sentenza della C. cost. n. 39/2014), ruolo di cui è auspicabile il potenziamento”* (cfr. delibera di questa Sezione n.45/2016/FRG, sopra richiamata), si è ritenuto di convogliare su tale Organo le richieste aventi ad oggetto informazioni di carattere preliminare e generale circa il riparto dei contributi per l'annualità 2015 e le modalità di contabilizzazione dei relativi flussi nel bilancio consiliare, anche in connessione con le variazioni intervenute in corso di esercizio nel numero e nella composizione dei Gruppi, onerando i Presidenti degli stessi di separate

richieste di specifico tenore.

La diversa individuazione dei destinatari dell'istruttoria, in tal modo stabilita, non ha inficiato la contestualità delle risposte, tutte riscontrate con medesimo atto di formale inoltro alla Sezione con nota n. 547/SP/2016 in data 18 aprile 2016, alla scadenza assegnata, prorogata al primo giorno utile non festivo secondo gli ordinari principi processuali. Di ciò va dato formalmente atto in questa sede.

Sulla pacifica perentorietà dei termini endoprocedimentali e finali in argomento, ricavabile dagli effetti che la normativa di riferimento annette "*per tabulas*" al relativo inutile decorso, si richiama per mero tuziorismo quanto già precisato da questa Sezione nel porre in evidenza la cessazione dell'effetto sospensivo connessa all'omessa tempestiva regolarizzazione e la conseguente sostanziale equiparazione della medesima al mancato inoltro iniziale (cfr. Sez. contr. Lazio, deliberazioni n. 85/2015/FRG e n. 34/2016/INPR).

2. Accertamenti di competenza.

Gli accertamenti effettuati, secondo finalità e parametri sopra sinteticamente richiamati, basati su elementi cognitivi di carattere squisitamente documentale, non corroborabili da altre fonti di prova e non estensibili al merito, hanno dato esiti quasi interamente positivi, ad eccezione di quanto verrà esposto in relazione all'errata quantificazione ed erogazione del contributo, non sanabile allo stato degli atti.

Ciò posto, in termini di maggior dettaglio e partendo dai rilievi mossi in istruttoria, si espone l'iter motivazionale che ha sorretto il Collegio nelle proprie decisioni.

3. Struttura del rendiconto e sistema contabile in dotazione.

Vale qui puntualizzare che nessuna osservazione critica ha riguardato la struttura dell'esibito rendiconto, approvato dall'Assemblea del Gruppo, che è risultato articolato in conformità al modello ufficiale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Va, a questo punto, precisato che la tenuta di scritture contabili idonee a consentire l'immediata e completa rilevazione dei fatti di gestione in corso di esercizio è consustanziale agli obblighi di resa del conto che insistono in capo a chi gestisce risorse pubbliche, anche in funzione di doverosa trasparenza informativa.

L'esame del sistema contabile adottato dal Gruppo nel 2015 non ha rilevato l'esistenza di un libro giornale, di registri di mastro o di scritture equivalenti.

Pertanto, l'unica forma di riscontro possibile allo stato degli atti è data, nella specie, dal

raffronto incrociato fra i dati rendicontati, con annessi giustificativi, e quelli contenuti negli estratti del conto bancario dedicato.

La movimentazione delle risorse in entrata ed in uscita è avvenuta – in conformità alle regole del disciplinare e secondo quanto dichiarato dal Capogruppo – esclusivamente mediante bonifici tratti su detto conto.

Nonostante l'assenza di sostanziali discordanze contabili, la Sezione ritiene che il Gruppo debba dotarsi di scritture contabili idonee a consentire una quotidiana, sistematica rilevazione dei movimenti, per le esigenze intrinseche al Gruppo (anche ai fini della trasparenza del conto) e per quelle di controllo da parte di questa Sezione.

A tale riguardo si ritiene meritevole di richiamo l'indirizzo ermeneutico affermatosi presso la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo il quale *“la regolare tenuta della contabilità è uno dei contenuti necessari delle Linee guida, sebbene le stesse abbiano regolato, da un punto di vista strettamente contabile, quasi esclusivamente le modalità di rendicontazione e di conservazione della documentazione, ... lasciando piena autonomia al gruppo nel regolamentarne le modalità all'interno del disciplinare”* e come *“l'esistenza di un registro cronologico dei movimenti finanziari giornalieri..”* appaia *“...essere il contenuto minimo di qualsiasi forma di contabilità”* (sic. SS.RR. in speciale composizione, sent. n. 9/2015).

4. Richieste istruttorie

In sede istruttoria, a fini di regolarizzazione del rendiconto, sono stati richiesti al Capogruppo documenti integrativi e chiarimenti, in aggiunta a quanto già richiesto al Presidente del Consiglio regionale, e precisamente:

1. Breve relazione sulla composizione del Gruppo a seguito della sospensione del Consigliere Luca G. avvenuta in data 8 luglio 2015 e delle eventuali modificazioni intervenute, ai sensi dell'art. 16 bis L. 17/02/1968, n. 108 (recante *“Norme per la elezione dei Consigli regionali a statuto normale”*), idonea a comprovare la consistenza numerica e nominativa del gruppo consiliare nel periodo dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ed eventuali variazioni con indicazione della data delle medesime e del gruppo di provenienza e/o di destinazione (art 12, comma 6, del Regolamento del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 62 del 4 luglio 2001);

2. Eventuale comunicazione del Consigliere interessato al Presidente del Consiglio regionale in ordine alla propria adesione a gruppo diverso da quello originario ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Regolamento del Consiglio regionale;
3. Regolarizzazione della "Breve relazione introduttiva Rendiconto 2015" a firma del Capogruppo indirizzata al presidente del Consiglio regionale, datata 15 febbraio 2015, riportante, tuttavia, dati riferiti all'8 luglio 2015 e al 31 dicembre 2015, a fatti, dunque, intervenuti in data successiva alla Relazione introduttiva;
4. Attestazione del Presidente del Gruppo circa il mancato utilizzo della struttura regionale di diretta collaborazione per l'anno 2015, in conseguenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di Organizzazione;
5. la mancata sottoscrizione del Sig. Cristiano P. nel documento con cui lo stesso dichiara di non rivestire il ruolo di rappresentante interno a partiti o a movimenti politici o alle loro relative articolazioni politiche o amministrative e di non appartenere alle categorie previste dall'art. 1, comma 3, lett. c) del d.P.C.M. 21 dicembre 2012 (punto 5 del faldone). Si chiedono elementi informativi.

A) Spese di personale

6. Curricula dei ventisei collaboratori a progetto con la dichiarazione di non esercitare professioni per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali;
7. Chiarimenti sulla seguente incongruenza, per il mese di luglio, riscontrata anche dal Commercialista incaricato dal Gruppo all'asseverazione del bilancio: le spese documentate ammontano ad € 16.355,32, mentre risultano movimentate sul conto corrente € 15.977,32, con una differenza non pagata di € 378,00.

B) Spese di Funzionamento

8. Invio, in formato Excel, dell'elenco dei documenti di spesa, in ordine cronologico, correlati ad ogni voce del rendiconto (Punto 10. 9 della Deliberazione n. 34/2016/INPR "*Linee di indirizzo in materia di controllo dei Rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio*");
9. Informazioni in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di quotidiani da parte di un Consigliere sulla eventuale attivazione di abbonamenti online per il Gruppo;
10. Nella documentazione fornita sono presenti autorizzazioni "successive" e non "preventive" del Presidente del Gruppo per spese di funzionamento riferite alle seguenti fatture:

a) Fattura n. 7 del 29.07.2015	€ 339,46	Autorizzazione del 31/07/2015;
b) Fattura n. 226 del 22.07.2015	€ 2.793	Autorizzazione del 24/07/2015;
c) Fattura n. 93 dell'01.07.2015	€ 534,40	Autorizzazione del 07/07/2015;
d) Fattura n. 198 del 30.06.2015	€ 3.050,00	Autorizzazione del 03/07/2015;
e) Fattura n. 1 del 07.04.2015	€ 2.928,00	Autorizzazione del 31/05/2015;
f) Fattura n. 164 del 15.12.2015	€ 534,40	Autorizzazione del 6/12/2015;
g) Fattura n. 158 del 26.11.2015	€ 534,40	Autorizzazione dell'01/12/2015;
h) Fattura n. 456 del 30.11.2015	€ 1.037,00	Autorizzazione dell'01/12/2015;
i) Fattura n. 455 del 30.11.2015	€ 1.098,00	Autorizzazione dell'01/12/2015;
j) Fattura n. 226 del 17.09.2015	€ 1.994,70	Autorizzazione del 17/11/2015;
k) Fattura n. 03 del 02.10.2015	€ 3.736,25	Autorizzazione del 12/11/2015;
l) Fattura n.349 del 15.09.2015	€ 976,00	Autorizzazione del 24/09/2015;
m) Fattura n. 345 del 15.09.2015	€ 1.159,00	Autorizzazione del 24/09/2015;
n) Fattura n.489 dell'08.09.2015	€ 1.100,82	Autorizzazione del 10/09/2015;
o) Fattura n.124 dell'01.09.2015	€ 534,40	Autorizzazione del 04/09/2015;
p) Fattura n. 02 dell'08.07.2015	€ 3.660	Autorizzazione del 04/09/2015;
q) Fattura n. 226 del 22.07.2015	€ 2.793	Autorizzazione del 27/08/2015;
r) Manifesti Comune Rieti 10.07.2015	€ 62	Autorizzazione del 10/08/2015;
s) Fattura n. 114 del 03.08.2015	€ 534,40	Autorizzazione del 04/08/2015;
t) Fattura n. 86 del 16.02.2015	€ 1830,00	Autorizzazione del 20/02/2015;
u) Fattura n. 31 del 03.03.2015	€ 534,40	Autorizzazione del 04/03/2015;
v) Fattura n. 35 del 09.03.2015	€ 320,64	Autorizzazione del 19/03/2015;
w) Fattura n. 51 dell'01.04.2015	€ 534,40	Autorizzazione del 07/04/2015;
x) Fattura n. 67 dell'08.05.2015	€ 534,40	Autorizzazione del 12/05/2015;
y) Fattura n. 82 del 28.05.2015	€ 534,40	Autorizzazione dell'01/06/2015.

11. Risultano, altresì, autorizzazioni “successive” e non “preventive” del Presidente del Gruppo per quotidiani con riferimento alle seguenti fatture:

a) Fattura n. 40 del 30.04.2015	€ 142,00	Autorizzazione dell'01/06/2015;
b) Fattura n. 27 del 31.03.2015	€ 134,50	Autorizzazione del 19/04/2015;
c) Fattura n. 14 del 28.02.2015	€ 31,80	Autorizzazione del 19/04/2015;
d) Fattura s.n.ro del 31.08.2015	€ 172,50	Autorizzazione del 04/09/2015;
e) Fattura n. 10 del 31.10.2015	€ 149,50	Autorizzazione del 04/11/2015;

- f) Fattura n. 11 del 30.11.2015 € 172,00 Autorizzazione dell'01/12/2015;
- g) Fattura n. 01 del 31.05.2015 € 169,80 Autorizzazione del 30/06/2015;
- h) Fattura s.n.ro del 31.07.2015 € 176,00 Autorizzazione del 04/08/2015.

12. Riguardo all'autorizzazione del 27 agosto 2015, di cui alla lettera q) sopra riportata, l'importo fatturato è pari ad € 2.793,00 (fattura n. 226 del 22.07.2015) a fronte di una autorizzazione di spesa per € 2.093,00, mentre risulta fatturata una voce denominata "Varie", per € 793,00, non meglio specificata sotto il profilo dell'inerenza della spesa;

13. L'autorizzazione del 13 gennaio 2015 al pagamento della fattura n. 1 in pari data, è resa su carta non intestata del Gruppo consiliare.

5. Esame delle acquisizioni istruttorie

Come segnalato dal presidente del Consiglio regionale, il Gruppo PDL-Forza Italia ha subito, in corso di esercizio, una riduzione di un consigliere (da cinque a quattro), a seguito della sospensione dalla carica del consigliere G., avvenuta in data 7 luglio 2015, come risulta dalla documentazione in atti.

Siffatta variazione ha inciso sulla quantificazione del contributo sia per spese di personale che per quelle di funzionamento.

A tale riguardo il Capogruppo, riscontrando una specifica richiesta istruttoria della Sezione, ha inviato una breve relazione in merito alla sospensione del Consigliere Luca G., allegando copiosa documentazione. Da essa, dalla comunicazione del Presidente del Consiglio regionale nonché dal resoconto della seduta del medesimo Consiglio del 7 luglio 2015, si evince che il Sig. Luca M., subentrato nella carica di consigliere al Sig. G., è confluito in pari data nel Gruppo misto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del Regolamento del Consiglio regionale. Tale circostanza trova ulteriore conferma nell'allegato resoconto delle discussioni della seduta del Gruppo n. 44 del 22 luglio 2015. Si dà atto, inoltre, che è stata regolarizzata la data della relazione del Capogruppo, che viene correttamente indicata nel 15 febbraio 2016.

Si dà atto, altresì, che è stato attestato dal Capogruppo il mancato utilizzo della struttura regionale, avendo lo stesso esercitato l'opzione prevista dall'art. 14 del Regolamento di organizzazione con conseguente assunzione diretta del personale.

Si dà atto, ancora, dell'invio di un documento, sottoscritto dal Sig. Cristiano P., in cui si dichiara di non rivestire il ruolo di rappresentante di partiti o di movimenti politici e loro articolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lett. c) del citato CPCM 21.12.2012.

Riguardo alle spese di personale, si dà atto che sono stati trasmessi i curricula dei 26 collaboratori, di cui 6 hanno dichiarato di essere iscritti in albi professionali.

Quanto all'incongruenza nelle spese di luglio 2015, per una differenza non pagata di € 378,00, il Capogruppo ha inviato copia del cedolino errato, copia di quello corretto e del bonifico dell'Unicredit per tale importo.

Riguardo alle spese di funzionamento, si dà atto dell'avvenuto invio in formato Excel dell'elenco dei documenti di spesa per ogni voce del Rendiconto, la cui analisi ha evidenziato la correttezza delle somme che corrispondono a quelle iscritte nel Rendiconto e degli estratti conto bancari.

Relativamente all'assenza, per alcune fatture di spesa, dell'autorizzazione preventiva, il Capogruppo, pur confermando la validità del rilievo, dichiara che le autorizzazioni sono coerenti con le finalità istituzionali, benché posteriori all'emissione delle fatture ma precedenti al pagamento delle stesse. Precisa, inoltre, che detto metodo è stato adottato anche nell'esercizio precedente.

L'esame della documentazione di spesa ha evidenziato che soltanto in due casi l'autorizzazione è precedente, mentre in altri ventitré casi la stessa è contestuale al pagamento.

Relativamente alla fattura n. 226 di €. 2.793,00, il cui pagamento è stato autorizzato il 27 agosto 2015, il Capogruppo ha specificato che l'importo di €.793,00 si riferisce al nolo di attrezzature tecniche utilizzate per l'evento ed ha allegato la relativa fattura.

Quanto, infine, all'autorizzazione stesa su carta non intestata al Gruppo in relazione alla fattura n. 1, il Capogruppo precisa che solo in seguito all'emissione di tale fattura il Gruppo ha deciso di stampare i due loghi, riportati sulle autorizzazioni delle fatture successive.

La documentazione nel complesso acquisita, anche alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni documentali effettuate, tenuto conto delle indicazioni fornite da questa Sezione con la deliberazione di indirizzo n. 24/2015/INPR, come sostanzialmente confermate con la deliberazione n. 34/2016/INPR, oltre che dei parametri riportati in premessa, ha consentito di completare l'esame del rendiconto del Gruppo consiliare

“PDL-Forza Italia” per l’esercizio 2015, pervenendo alle conclusioni di seguito illustrate.

Relativamente alle entrate – regolarmente esposte nel rendiconto con separata evidenza dei fondi erogati in ragione della relativa destinazione vincolata a spese di funzionamento ed a spese di personale, anche per ciò che attiene agli avanzi trasportati dal precedente esercizio – la Sezione rileva, sulla base della documentazione in atti, che il Consiglio regionale del Lazio ha disposto l’erogazione in favore del Gruppo PDL-Forza Italia, per l’esercizio 2015:

- la somma di €.289.728,13 a titolo di contributo per spese di personale (giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 13.01.2016 (che revoca la propria precedente deliberazione n. 24 del 24.03.2015), somma corrispondente a quella risultante dal rendiconto approvato dal Gruppo;
- la somma di €.46.758,41 per spese di funzionamento (giusta deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 14.04.2016, che revoca la propria precedente deliberazione n. 25 del 24.03.2015).

Riguardo alle spese di funzionamento, il Capogruppo, nella relazione introduttiva al rendiconto 2015, dichiara che da detta assegnazione (€. 46.758,41) sono stati detratti gli importi di €.818,91 ed €. 2.493,39, trattandosi di somme da restituire (ed effettivamente restituite) all’Amministrazione regionale. Infatti, nel rendiconto viene riportato l’importo di €. 43.446,13 quale contributo per spese di funzionamento ricevuto per l’esercizio di riferimento.

Ritiene la Sezione che il contributo erogato per l’esercizio 2015 al Gruppo PDL-Forza Italia, per spese di personale, è di importo superiore a quello dovuto, tenuto conto della sospensione dalla carica del consigliere G., con effetti dal 7 luglio 2015, atteso che, come ampiamente provato dalla documentazione in atti, a tale consigliere non è mai subentrato, nel Gruppo PDL-Forza Italia, il Sig. Luca M., essendo egli confluito nel Gruppo misto a far data dal 7 luglio 2015 (data della sospensione dalla carica del cons. G.), ai sensi dell’art. 12, comma 4, del Regolamento del Consiglio regionale.

Infatti, assumendo come parametro, ai sensi della normativa regionale vigente, l’importo di €.63.213,40 (corrispondente al costo annuale di una unità di personale di categoria D, posizione economica 6), e tenuto conto che il Gruppo era composto di 5 consiglieri nei primi sei mesi dell’anno 2015 (da gennaio a giugno) e di 4 consiglieri nei

restanti sei mesi (da luglio a dicembre), al Gruppo PDL-Forza Italia avrebbe dovuto essere assegnato l'importo complessivo di €.284.460,80 (pari alla somma di €.158.033,35 per il 1° semestre 2015 e di €.126.426,80 per il 2° semestre 2015), anziché l'importo di €.289.728,13, che risulta effettivamente erogato al Gruppo e risultante dal relativo rendiconto.

Relativamente alle spese di funzionamento, trattandosi di un calcolo complesso (fondato su una quota annuale per consigliere, di una quota che va divisa in parti uguali tra i gruppi e di altra quota da assegnare in proporzione al numero dei consiglieri del singolo gruppo), la Sezione esprime forti perplessità sulla esatta quantificazione e conseguente assegnazione disposta dal Consiglio regionale (in ultimo con la citata deliberazione 29/2016) in favore dei Gruppi consiliari, ed in particolare del Gruppo PDL-Forza Italia, dovendosi a tal fine tenere conto: a) della riduzione dei consiglieri del Gruppo PDL-Forza Italia in conseguenza della richiamata sospensione del cons. G.; b) della diminuzione del numero complessivo sia dei gruppi (ridottisi da 15 a 12 nel mese di aprile 2015) che dei consiglieri, come risulta attestato dal Presidente del Consiglio regionale nella richiamata nota di risposta prot. n.7975-U del 18.04.2016, a seguito dello scioglimento in corso di esercizio del Gruppo "Per il Lazio" e della cessazione dalla carica del cons. T..

Oltre a ciò, la Sezione ha riscontrato:

- la coincidenza fra avanzi 2014 e reimputazioni al 2015, con corrispondenza alle giacenze iniziali di banca;
- la riconciliabilità fra i dati di flusso 2015 e mandati emessi dal Consiglio regionale;
- la rispondenza fra saldi finali rendicontati e liquidità disponibile sul conto corrente.

6 Valutazioni conclusive

La verifica sulle spese effettuate – veritiere quanto ad esborsi annui rendicontati e tracciabili in banca – risultano, di regola, anche alla luce delle integrazioni documentali pervenute in fase istruttoria, prive di autorizzazione preventiva scritta.

Siffatta irregolarità, già emersa all'attenzione della Sezione nello scorso ciclo di controllo e sanata per effetto delle attestazioni postume rilasciate in istruttoria con richiamo all'adozione *pro futuro* di comportamenti maggiormente in linea con le forme imprescindibili per l'ordinata e corretta tenuta della contabilità, non risulta generalmente rimossa.

Parimenti, irrivalenza e lacune sono state riscontrate con riguardo all'attestazione di correttezza delle spese quanto a coerenza ed inerenza con i fini istituzionali, contemplata espressamente dall'art. 3 delle Linee guida, quale adempimento proprio del Capogruppo, nella specie totalmente pretermessa per le spese di personale e concepita come dichiarazione apposta in margine ai giustificativi contabili per le spese di funzionamento.

Ad avviso del Collegio, le evidenziate carenze, pur non essendo di per sé sole motivo di irregolarità, specie in presenza di attestazioni che ratificano le spese effettuate con assunzione di piena responsabilità da parte dei capigruppo accompagnate da evidenze probative di natura documentale idonee a supportare le valutazioni sostanziali di veridicità e correttezza delle spese rendicontate, rappresentano comunque elementi circostanziale che non possono essere ignorati in concreto.

Con riguardo alle spese di personale, si dà atto dell'avvenuto deposito in istruttoria di specifica dichiarazione, a firma originale del Capogruppo, attestante anche per il 2015 il ricorso esclusivo a personale assunto direttamente, senza alcun utilizzo delle apposite strutture amministrative regionali ed in coerenza con l'opzione a suo tempo esercitata ai sensi dell'art. 37, comma 5, della L.R. n. 6/2002 e s.m.i..

Il Gruppo si è avvalso di n. 26 collaboratori a progetto.

Le lacune riscontrate nella documentazione probativa, necessaria per asseverare la spesa erogata, hanno comportato la richiesta dei curricula dei collaboratori al fine di valutare l'inerenza delle prestazioni rese ai fini istituzionali del Gruppo. L'esame dei curricula ha evidenziato esperienze professionali disomogenee e frequentemente la titolarità di esperienze di natura politica, benché sia stato attestato il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 1, comma, 3, lett. a), b) e c) del DPCM 21.12.2012.

La documentazione acquisita in atti ha posto in evidenza la mancata adozione di adeguate procedure e scritture di verifica dell'esatta esecuzione delle prestazioni di lavoro e soprattutto delle collaborazioni dedotte in contratto, in funzione (per queste ultime) del necessario riscontro del puntuale raggiungimento dei risultati intermedi e finali previsti nei piani operativi dei singoli progetti. La carenza degli anzidetti strumenti di controllo e l'approssimativa costruzione dei progetti medesimi sono a fondamento, a giudizio della Sezione, della proroga sistematica dei contratti di collaborazione che, di fatto, finiscono per durare più esercizi, sul dichiarato presupposto

del mancato completamento del progetto alle scadenze inizialmente pattuite e a quelle successive.

Permane, pertanto, la difficoltà di verificare l'inerenza sostanziale di tali collaborazioni ai fini istituzionali, stante la genericità delle pattuizioni contrattuali, formulate secondo uno schema in tutto identico e generico all'atto dell'instaurazione dei rapporti.

In proposito, il Collegio non ignora che l'art. 3, comma 3, delle Linee guida annette alla produzione dei contratti relativi al personale valenza probativa delle spese di personale, ma l'ossequio a tale adempimento non può considerarsi di per sé soddisfacente dell'onere di dare evidenza alla correttezza delle spese rendicontate, che ne costituisce la finalità sostanziale, quando i contenuti contrattuali presentino oggetto *“per tabulas”* non determinato, ma solo determinabile per effetto di altre determinazioni che il committente si riserva di adottare. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per ignorare un canone fondamentale della contabilità, consistente nella regolarità della rendicontazione e consistente nel detenere e conservare giustificativi documentali comprovanti i fatti di gestione sottostanti alle operazioni contabili annotate nelle scritture.

Siffatte esigenze probative sono particolarmente avvertite quando la gestione contabile implichi l'utilizzo di risorse pubbliche, il cui impiego soggiace rigorosamente alla legge e per le quali più stringenti sono gli obblighi di rendicontazione e indefettibili le verifiche di controllo.

A tale riguardo, è bene rammentare che la Sezione è chiamata a svolgere *“un'analisi obbligatoria di tipo documentale”* volta, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati, a verificare l'inerenza delle spese *“all'attività istituzionale”* mediante *“la prova dell'effettivo impiego”* per tali finalità (Corte cost., sent. n. 39/2013). Il controllo di spettanza, quindi, *“se da un lato non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”* (Corte cost., sent. n. 263/2014).

Attese le richiamate perplessità, su cui comunque si richiama l'attenzione pro futuro, non di meno il Collegio ritiene, in applicazione del consolidato orientamento delle

SS.RR. di questa Corte in speciale composizione (v., ex multis, sentenze n.29/2014, 9/2015, 61/2015), che le riscontrate lacune non siano di per sé idonee a supportare una valutazione di irregolarità della spesa allorquando il complesso degli elementi in atti non conduca univocamente in tale direzione.

Ritiene tuttavia il Collegio che l'erronea, per quanto sopra detto, erogazione al Gruppo PDL-Forza Italia e conseguente iscrizione a rendiconto dei contributi, per le spese di personale e per quelle di funzionamento, anche per il periodo di sospensione dalla carica del consigliere G., incida sulla regolarità del rendiconto in esame, limitatamente a quella parte di contribuzione erogata in relazione al predetto consigliere per il secondo semestre 2015 e la cui esatta quantificazione è demandata ai competenti uffici regionali.

P.Q.M.

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., la regolarità del rendiconto prodotto dal Gruppo del Consiglio regionale del Lazio "PDL – Forza Italia" per l'esercizio 2015, fatta eccezione della quota di contributo non dovuta, nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, per quanto di competenza ai sensi del richiamato art.1, comma 10, come riscritto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014, nonché, per debita conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to Antonio Di Stazio

IL PRESIDENTE

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 30 aprile 2016

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina